



# STATUTO

*Approvato dall'assemblea straordinaria del 16 settembre 2015  
Modificato dall'assemblea straordinaria del 4 maggio 2016  
Nuovamente modificato dall'assemblea straordinaria del 22 novembre 2016  
Nuovamente modificato dall'assemblea straordinaria del 15 maggio 2019  
Nuovamente modificato dall'assemblea straordinaria del 24 settembre 2020*

## ARTICOLO 1

### *Denominazione, identità e rapporti con la Confederazione*

1. La Federazione Italiana Dettaglianti dell'Alimentazione "FIDA - Confcommercio-Imprese per l'Italia", di seguito denominata "Federazione", è Associazione democratica, pluralista, volontaria e senza fini di lucro.
2. La Federazione è libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
3. La Federazione aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
4. La Federazione si impegna altresì ad accettare:
  - a) le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
  - b) le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
  - c) il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
5. La Federazione prende atto che la denominazione di cui al comma 3 ed il relativo logo sono di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.
6. La Federazione si impegna, altresì, ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", dell'uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.
7. La Federazione prende atto che la Confederazione, per l'ipotesi di trasgressione delle predette norme commessa con dolo o colpa grave, ferma e salva l'adozione dei provvedimenti in materia di nomina di un Delegato, commissariamento ed esclusione, previste dallo Statuto confederale, si riserva il diritto di vietare al trasgressore l'utilizzazione della denominazione e/o del logo, nonché di agire giudizialmente nei confronti dello stesso trasgressore al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
8. La Federazione ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

## ARTICOLO 2

### *Ambiti di rappresentanza*

La Federazione è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale dei soggetti imprenditoriali e professionali che si riconoscono nei valori del mercato e della

concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto confederale. e che esercitano in maniera prevalente l'attività di commercializzazione di prodotti alimentari, nei seguenti settori:

- Ortofrutticolo;
- Drogherie;
- Alimentare;
- Salumerie e gastronomie;
- Pollame e rosticcerie;
- Ittico e surgelati;
- Pasta fresca, pane, pizza e dolci.

### ARTICOLO 3 *Principi e valori ispiratori*

La Federazione informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'eguaglianza fra le componenti associative e fra gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- j) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

### ARTICOLO 4 *Scopi e funzioni*

La Federazione:

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici degli operatori rappresentati attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comuni-

tari ed internazionali e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale, rappresentando la Confederazione per quanto di propria competenza. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, la federazione è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;

- c) valorizza gli interessi degli operatori rappresentati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell'attività svolta dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;
- f) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- g) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- h) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
- i) partecipa alla contrattazione collettiva categoriale, negoziata e firmata congiuntamente a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", e stipula contratti ed accordi sindacali nazionali integrativi, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite con la Confederazione;
- j) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- k) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
- l) si organizza, di norma, in maniera decentrata sul territorio, a livello regionale e provinciale, nell'ambito delle competenti Organizzazioni di carattere generale confederali, in accordo con "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e con i diversi livelli regionali e provinciali del sistema confederale interessati;
- m) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

## ARTICOLO 5

### Soci

1. Sono soci effettivi della Federazione i Sindacati provinciali e interprovinciali costituiti nell'ambito delle Associazioni territoriali aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e rappresentativi dei soggetti imprenditoriali e professionali di cui all'articolo 2 del presente Statuto.
2. In caso di costituzione, tra più province, di un'unica Associazione interprovinciale aderente a Confcommercio, possono aderire alla Federazione, sulla base di accordi

- locali, il Sindacato interprovinciale ovvero i Sindacati costituiti nelle rispettive provincie.
3. Possono associarsi, in qualità di soci aderenti, con le modalità di cui al successivo articolo 6:
    - a) aziende singole o consorziate che svolgano l'attività di cui all'articolo 2;
    - b) centrali d'acquisto e centri distributivi operanti nel settore della distribuzione alimentare;
    - c) Sindacati provinciali autonomi, Organizzazioni, Enti e Istituzioni che si prefiggano fini simili e comunque in armonia con quelli della Federazione.
  4. È fatto divieto ai soci di cui al presente articolo di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità incompatibili con quelle perseguite dalla Federazione.
  5. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione alla Federazione o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri della Federazione, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
  6. Ciascun operatore che entra a far parte della Federazione attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

## ARTICOLO 6

### *Soci aderenti: modalità di adesione*

1. Per acquisire la qualifica di socio aderente, il soggetto interessato deve presentare domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante.
2. Sulla domanda delibera la Giunta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la delibera della Giunta è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione all'interessato.
4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un biennio e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sia stato presentato, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.
5. I soci aderenti sono tenuti a corrispondere annualmente ed a partire dalla data di adesione i contributi associativi, nella misura e con le modalità deliberate dall'Assemblea.
6. Solo se in regola con i contributi associativi è possibile rappresentare la Federazione in Enti o Commissioni ai sensi del precedente articolo 4, lettera k).
7. Il Presidente della Federazione, sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei soci aderenti morosi.

## ARTICOLO 7

### *Decadenza e recesso*

1. La qualità di socio si perde:
  - a) per lo scioglimento della Federazione;
  - b) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 6, comma 4 del presente Statuto;
  - c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" o dai competenti Organi della Federazione o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli Organi associativi della Federazione;
  - d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
  - e) per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;
  - f) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta.
2. La proposta di decadenza di cui alle precedenti lettere c), d), e) ed f), è deliberata dal Consiglio, su proposta della Giunta, e comunicata per iscritto al socio, che, fino a 10 giorni prima della data della riunione del Consiglio, può far pervenire allo stesso le proprie osservazioni scritte.
3. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 2, il socio escluso può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso al Collegio dei Probiviri ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
4. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

## ARTICOLO 8

### *Sanzioni*

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, su proposta della Giunta, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi della Federazione e dalla Confederazione, sono:
  - a) la deplorazione scritta;
  - b) la sospensione;
  - c) la decadenza.
2. La sanzione di cui alla lettera *b)* del superiore comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali.

## ARTICOLO 9

### *Incompatibilità*

1. Presso la Federazione la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
3. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per i membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per l'assunzione dei mandati elettivi e degli incarichi di governo di cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute alla Federazione.

## ARTICOLO 10

### *Composizione degli organi associativi*

1. I componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono operatori che esercitano la propria attività in uno dei settori di cui al precedente articolo 2, nonché legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società che operano nei settori di cui al medesimo articolo 2. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.



7. Tutte le cariche elettive hanno la durata di 5 anni. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

## ARTICOLO 11

### *Organi*

1. Gli Organi della Federazione sono:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio;
  - c) il Presidente;
  - d) la Giunta;
  - e) il Revisore Unico;
  - f) il Collegio dei Probiviri.
2. L'assenza per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte, fatti salvi i motivi di grave impedimento comunicati per iscritto alla Segreteria della Federazione, determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

## ARTICOLO 12

### *Assemblea: composizione*

1. L'Assemblea è composta:
  - a) dai legali rappresentanti dei soci effettivi;
  - b) dai legali rappresentanti dei soci aderenti, in regola con il pagamento di tutti i contributi associativi dovuti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. È legale rappresentante di un socio, effettivo o aderente, il Presidente ovvero altro componente del Consiglio allo scopo delegato dal Presidente.
3. Ciascun socio effettivo può farsi rappresentare, per delega del proprio Presidente, dal rappresentante di un altro socio effettivo. Ciascun rappresentante non può essere portatore di più di due deleghe oltre la propria.
4. Possono assistere all'assemblea i componenti degli Organi previsti dal presente statuto nonché i Segretari dei Sindacati provinciali e interprovinciali facenti parte della Federazione.

## ARTICOLO 13

### *Assemblea: criteri per la rappresentanza*

1. Ciascun socio effettivo ha diritto ad un voto ogni cinquanta aziende o frazione paganti il Contributo Interassociativo, sulla base degli elenchi forniti da Confcommercio alla data di convocazione dell'assemblea.
2. Ciascun socio effettivo in regola con il pagamento del contributo associativo relativo all'esercizio finanziario precedente la data di convocazione dell'assemblea, ha diritto, in ragione del totale dei contributi associativi corrisposti alla Federazione nei quattro esercizi finanziari precedenti la data di convocazione dell'assemblea, ad un ulteriore voto per ogni scaglione di contribuzione.
3. Ciascun socio aderente, in ragione del totale dei contributi associativi di cui all'articolo 6, comma 5, dovuti e corrisposti alla Federazione per tutti i quattro esercizi finanziari precedenti la data di convocazione dell'assemblea, ha diritto ad un voto per ogni scaglione di contribuzione.



4. Gli scaglioni contributivi di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono determinati dal Consiglio.

## ARTICOLO 14

### *Assemblea: competenze*

1. L'Assemblea della Federazione è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
  - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale della Federazione;
  - b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Revisore Unico e dalla dichiarazione sottoscritta dal Segretario Generale attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili – nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
  - c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" – nonché la delibera del Consiglio che stabilisce la misura dei contributi associativi e le modalità di riscossione degli stessi;
  - d) elegge, a scrutinio segreto:
    - il Presidente della Federazione;
    - tra i legali rappresentanti e i componenti di un Organo elettivo dei soci effettivi e aderenti ovvero tra imprenditori associati, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze, fino ad un massimo di 15 consiglieri;
    - il Collegio dei Proviviri.
  - e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
  - a) delibera sulle modifiche statutarie, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, del presente statuto;
  - b) delibera sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del presente statuto;
  - c) delibera sullo scioglimento della Federazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 11, del presente statuto;
  - d) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, la Federazione si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

## ARTICOLO 15

### *Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento*

1. L'Assemblea, in seduta ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente, che la presiede, almeno due volte l'anno.
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30 per cento dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30

giorni. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Revisore Unico.

3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il bilancio, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti che disponga di almeno la metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, quando sia presente, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre di almeno il 20 per cento dei voti totali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
6. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
7. In caso di elezione degli Organi associativi, l'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente e tre scrutatori. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di scioglimento della Federazione.
8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
9. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza, in prima e seconda convocazione, di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 50 per cento dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
10. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di un numero di componenti che disponga di almeno il 50 per cento dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
11. Per lo scioglimento della Federazione è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75 per cento dei voti complessivi.
12. Un numero di almeno il 50 per cento dei componenti dell'Assemblea, che disponga di almeno il 50 per cento dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Revisore Unico la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. L'Assemblea sarà valida, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno il 50 per cento dei componenti, che disponga di almeno il 50 per cento dei voti complessivi. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

## ARTICOLO 16

### *Consiglio: composizione*

1. Il Consiglio è composto:
  - a) dal Presidente, che lo presiede;
  - b) dai membri eletti dall'Assemblea;
  - c) dai Consiglieri eventualmente cooptati, di cui al successivo comma 3.
2. Il componente elettivo del Consiglio che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per qualunque motivo, la carica in virtù della quale è stato eletto nel Consiglio ovvero venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, è sostituito mediante procedura elettiva alla prima Assemblea utile, ferma restando la facoltà dell'assemblea di non procedere alla sostituzione, mantenendo un numero di componenti inferiore a 15, come previsto dal precedente articolo 14, comma 2, lettera d).
3. Su proposta del Presidente, fermo restando quanto disposto al precedente articolo 10, comma 1, possono essere cooptati fino a 5 componenti tra imprenditori associati, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.
4. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata dal Presidente per il rinnovo di tutte le cariche associative.

## ARTICOLO 17

### *Consiglio: competenze*

1. Il Consiglio determina le direttive dell'azione del sistema federale, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
2. Il Consiglio, inoltre:
  - a) su proposta del Presidente, nomina, nel proprio seno, 8 membri di Giunta;
  - b) nomina, tra i membri di Giunta e su proposta del Presidente, fino ad un massimo di 5 Vice Presidenti;
  - c) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Segretario Generale;
  - d) predispose ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo, stabilendo la misura dei contributi associativi e le modalità di riscossione degli stessi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
  - e) delibera sull'entità degli scaglioni contributivi di cui al precedente articolo 13, commi 2 e 3;
  - f) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari della Federazione;
  - g) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e di Settore e ne determina modalità di funzionamento e competenze;
  - h) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sulla costituzione degli enti previsti dal precedente articolo 2 e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
  - i) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
  - j) delibera i provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente Statuto, specificandone i motivi;

- k) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri assenti per tre sedute consecutive;
- l) può essere delegato dall'Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- m) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
- n) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

## ARTICOLO 18

### *Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento*

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Revisore Unico. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Revisore Unico.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, a ciascun componente dello stesso almeno 7 giorni prima della data della riunione.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 3 giorni prima della data della riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.
6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti. La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione. Non sono ammesse deleghe.
7. Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

## ARTICOLO 19

### *Presidente*

1. Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma, che può delegare.
2. Il Presidente, inoltre:
  - a) ha la rappresentanza politica della Federazione ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
  - b) ha la gestione ordinaria della Federazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
  - c) nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
  - d) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;

- e) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio la nomina del Segretario Generale;
  - f) può invitare alle riunioni degli Organi persone che non ne fanno parte, stabilendone le modalità di partecipazione;
  - g) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza della Federazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;
  - h) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
  - i) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Federazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
  - j) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, ivi inclusi gli atti di straordinaria amministrazione che si rendessero necessari nell'interesse della Federazione, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
  - k) può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio e della Giunta, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
  - l) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
3. In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario o, in mancanza, il Vice Presidente anziano, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.
4. Il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

## ARTICOLO 20

### *Giunta*

1. La Giunta è composta dal Presidente, che la presiede, e dai membri nominati dal Consiglio.
2. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative della Federazione e lo coadiuva nelle sue funzioni.
3. La Giunta, inoltre:
  - a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
  - b) nomina, su proposta del Presidente, l'Amministratore;
  - c) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti della Federazione presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa Federazione
  - d) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;
  - e) delibera sull'ammissione dei soci aderenti;
  - f) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.
4. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, a ciascun componente della stessa fino a 3 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.
5. La Giunta è validamente riunita in presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. La presenza alle riunioni di tutti i membri sana eventuali vizi di convocazione. Non sono ammesse deleghe.

6. Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Qualora un componente cessi di ricoprire, per qualunque motivo, la carica in virtù della quale è stato eletto nella Giunta ovvero venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, il Presidente ne propone la sostituzione al Consiglio.
8. Qualora un componente cessi di ricoprire la carica di membro di Giunta ai sensi del precedente comma 7, decade anche dalla carica di Vice Presidente eventualmente ricoperta.

## **ARTICOLO 21** ***Revisore Unico***

1. Il Revisore Unico è nominato dal Consiglio della Federazione, su proposta del Presidente. Il Revisore deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali, secondo il disposto della legge 27 gennaio 2010, n. 39.
2. La carica di Revisore Unico è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli del sistema confederale, con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo nazionale di Commercio-Imprese per l'Italia e di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente statuto.
3. Al Revisore Unico compete il controllo dell'amministrazione e dei bilanci e la compilazione di una relazione annuale da presentarsi all'Assemblea.
4. Al Revisore Unico si applicano le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili. Al Revisore Unico spetta inoltre la funzione di controllo contabile.
5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio, contenente l'ordine del giorno, deve essere rimesso anche al Revisore Unico, il quale interviene alle relative riunioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2405 del Codice Civile, primo comma.
6. La durata dell'incarico di Revisore Unico è di anni cinque.

## **ARTICOLO 22** ***Collegio dei Probiviri***

1. Il sistema di garanzia statutario è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo.
3. La carica di Probiviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione, convocata dal componente più anziano, il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.
5. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni, nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia:
  - a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci della Federazione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ri-



- corsi presentati avverso le delibere di ammissione e di decadenza previste dal presente statuto;
- b) consultiva, esprimendo pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo della Federazione.
6. Il Collegio dei Proviviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

## ARTICOLO 23

### *Segretario Generale*

1. Il Segretario Generale è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.
2. Il Segretario Generale:
  - a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo,
  - b) è responsabile della segreteria degli Organi associativi;
  - c) può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati Tecnici di cui al precedente articolo 17, comma 2, lettera g);
  - d) è il capo del personale e sovrintende agli uffici federali assicurandone il buon funzionamento;
  - e) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti dei Segretari dei Sindacati provinciali e interprovinciali facenti parte della Federazione, anche avvalendosi, a tal fine, di un Comitato di Segretari.
3. L'incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute alla Federazione, su mandato nonché in nome e per conto della Federazione stessa.

## ARTICOLO 24

### *Patrimonio, amministrazione e gestione finanziaria*

1. Il patrimonio della Federazione è costituito:
  - a) dal fondo di dotazione dell'associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
  - b) dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
  - c) dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.
2. Le entrate della Federazione sono costituite:
  - a) dalle quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
  - b) dai contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;



- c) dalle erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati alla Federazione;
  - d) da ogni provento derivate dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
  - e) da ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali della Federazione;
  - f) dalle entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
3. La Federazione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
  4. È fatto divieto alla Federazione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
  5. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

## **ARTICOLO 25** *Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

## **ARTICOLO 26** *Scioglimento*

In caso di scioglimento della Federazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

## **ARTICOLO 27** *Disposizioni finali*

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.
2. Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.